V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, LOBIANCO, ARMANI, PREARO, CRISTOFORI, TRUZZI, TRA-VERSA, STELLA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, SCARASCIA MUGNOZZA, BALDI, AMADEO, VICENTINI, DE MEO, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, TANTALO

Presentata il 17 luglio 1968

Modifiche di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Onorevoli Colleghi! — In tema di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali si presenta ormai inderogabile l'esigenza di garantire alle suddette categorie di lavoratori autonomi un trattamento minimo di pensione in misura uguale a quello che la legge riserva a tutti i lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.

Di fronte alla evoluzione che è stata registrata in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, allo scopo di rendere sempre più aderenti al principio sancito dall'articolo 38 della Costituzione ed alle indicazioni segnate nella legge di programma quinquennale di sviluppo economico del Paese, il trattamento minimo di pensione ai lavoratori autonomi non può ammettersi in misura diversa da quella in vigore per tutti i lavoratori assicurati.

La esigenza di parificare i trattamenti minimi di pensione per tutti i lavoratori discende, in modo preminente, da irrefutabili ragioni di giustizia sociale; ma non può essere trascurato dal legislatore che anche, sotto il profilo giuridico, non meno valide ragioni suggeriscono di eliminare insostenibili ed odiose discriminazioni in materia. Su questa sostanziale considerazione si fonda la proposta di

legge la quale si incardina nella norma dell'articolo 1 della proposta stessa.

Per analoghi motivi poiché la pensione ai superstiti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, viene corrisposta, senza discriminazione, ossia secondo le regole generali e fondamentali dell'assicurazione obbligatoria, non sembra che possa più oltre tollerarsi la discriminazione posta dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, a carico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. A ciò tende, appunto, la norma contenuta nell'articolo 2 della presente proposta di legge che sopprime, per l'appunto, la discriminazione introdotta a danno esclusivo della categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Difatti, il pensionamento di reversibilità dei lavoratori autonomi dell'agricoltura è assoggettato a requisiti soggettivi ed oggettivi di particolare sfavore che non solo sono ignorati nel regime previdenziale dei lavoratori subordinati, ma finanche in quello degli altri lavoratori indipendenti del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ammette al beneficio della prestazione la vedova che abbia superato i 60 anni o inabile al lavoro e che non sia già titolare di una pensione a titolo personale, nonché gli orfani del capo-famiglia qualora, con la morte

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibiltà di continuare l'attività abitualmente esercitata.

In riferimento alla vedova si rileva che la norma di cui all'articolo 18 viene interpretata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel senso che ha diritto alla pensione la vedova qualora abbia già compiuto i sessanta anni e non già nel senso più lato che ha diritto alla pensione la vedova che matura il diritto al compimento dei 60 anni di età anche se successivamente alla morte del marito: da ciò deriva che molte vedove di coltivatori diretti restano prive del diritto a pensione di reversibilità.

Non risultano simili restrizioni per le vedove degli altri lavoratori anche in riferimento all'altro requisito del godimento di una pensione a titolo personale. È noto, infatti, che per le altre categorie lavoratrici, la vedova ha diritto alla pensione di reversibilità per il solo fatto di essere vedova, restando ininfluenti a tale scopo lo stato di salute, l'età o il godimento di qualsiasi altro beneficio assicurativo.

In riferimento ai figli, l'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, stabilisce che hanno diritto alla pensione i soli orfani dei capo famiglia e sempreché il nucleo familiare superstite venga a trovarsi, con la morte del capo famiglia, nella impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

In sostanza possono essere beneficiari del trattamento soltanto gli orfani del capo famiglia, intendendosi per tale il titolare dell'azienda o colui che, dal consenso unanime dei componenti del nucleo familiare, è stato indicato come il titolare. Ne restano, invece, privi gli orfani degli altri componenti attivi del nucleo.

Questi orfani del capo famiglia possono ancora conseguire la pensione sempreché il nucleo familiare superstite debba abbandonare, a causa della morte del capo famiglia, la coltivazione diretta del fondo.

In sostanza questi orfani – qualora sopravvivano con loro altri parenti componenti del nucleo ed attivi – dovranno vivere a spese e carico di costoro, mancando di un presidio previdenziale che li sovvenga per la morte del padre, il quale, tuttavia, ha lasciato una propria posizione assicurativa che resta acquisita alla gestione.

Il trattamento di reversibilità dei lavoratori autonomi del commercio e dell'artigianato, che pure hanno fatto ingresso nel mondo previdenziale dopo i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non prevede consimili abnormi condizionamenti in quanto sono stati immessi nella tutela assicurativa per morte alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti soggetti alla assicurazione generale obbligatoria.

Si considera che la esposta disciplina restrittiva sia superata e contrastante a giustizia e, quindi, senz'altro meritevole di una riforma.

Atlese le finalità sociali a cui si ispira la proposta e le valide ragioni di giustizia che la giustificano, confidiamo che vorrete confortarla della vostra approvazione. V LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1º gennaio 1969 il trattamento minimo di pensione, in ogni tempo stabilito, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti spetta anche ai pensionati dalle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ed il livello della pensione sociale è ragguagliato all'importo dei trattamenti minimi di pensione.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il precedente comma.

ART. 2.

L'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è soppresso. La pensione ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri spetta secondo le norme generali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti. Ogni altra disposizione in contrasto è abrogata.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.